



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300  
[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)  
P.IVA 00529840019

DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO  
COMMERCIO

**ORDINANZA N. 54 / 2020**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, CONSUMO E DETENZIONE SU  
AREA PUBBLICA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLO,  
IN OCCASIONE DEL CARNEVALE RIVOLESE DEI GIORNI 23 E 25  
FEBBRAIO 2020**

## **IL SINDACO PREMESSO CHE**

- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorchè l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini..., e persegue tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino;
- i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 stabiliscono che:

*“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

*Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.”*

## **CONSIDERATO CHE**

– in occasione dei festeggiamenti indetti per “Carnevale Rivolese”, domenica 23 febbraio 2020 si terrà la sfilata dei carri allegorici nell'area centrale della Città, comprendente Corso Susa – Piazza Martiri della Libertà – Corso Francia, i quali si concentreranno lungo il percorso individuato della manifestazione nonché nelle vie ad esso limitrofe, determinando un prevedibile afflusso di pubblico stimato nell'ordine di almeno 10.000 persone, mentre per il giorno 25 è prevista una sfilata notturna di personaggi in costume che interesserà l'area compresa il tratto iniziale di C.so Susa, C.so Francia sino all'intersezione con Via N. Leumann, e in tutta Via F.lli Piol, Via al Castello sino a Piazza Mafalda di Savoia suscettibile di comportare analogo affollamento di pubblico

## **VISTA**

–

– la nota pervenuta l'11 febbraio 2020, registrata al prot. 8709 del 12/2, del Commissariato di P.S. di Rivoli, nella quale si evidenzia l'opportunità di emettere ordinanza volta al divieto assoluto in tutta l'area destinata all'evento e alle vie limitrofe della somministrazione e vendita per asporto o per il consumo sul posto, nonché la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori in vetro o in lattina nelle giornate e negli orari interessati dalle descritte manifestazioni

## **RILEVATO CHE**

– il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di contenitori di bevande in vetro e/o metallo successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, e senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;

– i gravi eventi accaduti nel recente passato in area metropolitana torinese hanno manifestato con tutta evidenza i rischi per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica

incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di grandi quantità di tali contenitori vuoti e infranti;

– per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

### **VISTO**

– altresì, l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

### **RITENUTO**

necessario aderire, per le motivazioni illustrate in premessa, alla proposta del Commissariato di P.S. di Rivoli

### **DATO ATTO CHE**

il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

### **ORDINA**

**in occasione dei festeggiamenti per la celebrazione del “Carnevale Rivolese” è istituito divieto di:**

- a) vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi di commercio su area privata, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, e di qualunque soggetto abilitato alla vendita, di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione realizzando invece la mescita in bicchieri di plastica leggera;**
- b) consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e in contenitori in metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;**

**Il divieto si applica nei seguenti orari e zone del territorio cittadino:**

**DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020**

**dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in occasione della sfilata dei carri allegorici, nell'area costituita dalle seguenti vie e piazze:**

- Via Nizza (tutta)
- Corso Susa (da Largo Susa a Piazza Martiri della Libertà)
- Corso Francia (da Piazza Martiri della Libertà a Corso Einaudi)
- Piazza Martiri della Libertà (tutta)
- Via Flli Piol (tutta)
- e, inoltre, in tutte le strade di accesso alle precedenti per un tratto di almeno 500 mt dall'intersezione con le stesse

## MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020

dalle h. 18.00 alle h. 24.00, in occasione della Sfilata Notturna dei personaggi in costume, nell'area costituita dalle seguenti vie e piazze:

- C.so Susa dall'intersezione con Via Levi Montalcini a Piazza Martiri della Libertà
- C.so Francia sino all'intersezione con con Via N. Leumann
- Via Flli Piol
- Via al Castello
- Piazza Mafalda di Savoia
- e, inoltre, in tutte le strade di accesso alle precedenti per un tratto di almeno 500 mt dall'intersezione con le stesse

Agli esercenti dei locali e delle attività commerciali autorizzati alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ubicati nell'area oggetto della presente ordinanza è consentito somministrare bevande in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell' esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Locale al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia di Stato.

### AVVERTE CHE

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 07/08/1990, n. 241.

L'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza é punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del

Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Rivoli,

IL SINDACO  
Andrea TRAGAIOLI

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07/08/1990, N. 241 e s.m.i:  
Autorità emanante: Città di Rivoli. Ufficio presso il quale é possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Servizio Commercio – sito in Rivoli - Corso Francia n. 98.

Lì, 18/02/2020

IL SINDACO  
TRAGAIOLI ANDREA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)